

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 – FINALITÀ E CONTENUTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	3
ART. 3 – ZONE OMOGENEE	3
ART. 4. LIMITI ACUSTICI DI ZONA.....	4
ART. 5. ZONE PARTICOLARI	5
ART. 6 -PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO	7

TITOLO II - DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

ART. 7 – ATTIVITA' SOGGETTE E CASI DI ESCLUSIONE	7
ART. 8 – CONTROLLO	8
ART. 9 – CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE EX ART. 12 COMMI 2 E 6BIS	8
ART. 10 - CONTENUTI DELLA CERTIFICAZIONE EX ART. 12 COMMA 6QUATER	9

TITOLO III - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

ART. 11 – ATTIVITA' SOGGETTE E CASI DI ESCLUSIONE	10
ART. 12 – CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO	10
ART. 13 - CONTENUTI DELLA CERTIFICAZIONE EX COMMA 3BIS	11

TITOLO IV - ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

ART. 14 - DEFINIZIONI E DEROGHE	11
<i>SEZIONE 1 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI</i>	
ART. 15 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE	11
ART. 16 – ORARI	12
ART. 17 – EMERGENZE	12
<i>SEZIONE 2 - SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO</i>	
ART. 18 – AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO	12
<i>SEZIONE 3- AUTORIZZAZIONI IN DEROGA IN FORMA SEMPLIFICATA</i>	
ART. 19 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI IN AREE DI CLASSE III, IV, E V, NON IN PROSSIMITA' DI SCUOLE, OSPEDALI E CASE DI CURA	13

ART. 20. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER SUPERAMENTO DEI LIMITI NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO	13
ART. 21. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER ATTIVITA' TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARAT- TERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE OVVERO ALL'APERTO	14
ART. 22 – ATTIVITA' TEMPORANEE O MANIFESTAZIONI CHE NON RIENTRANO IN NESSUNO DEI CASI PRECEDENTI	14
ART. 23 – ATTIVITA' RICORRENTI	15
ART. 24 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA	15
ART. 25 – REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA	15

TITOLO V - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

ART. 26 - MACCHINE DA GIARDINO	16
ART. 27 - MACCHINE AGRICOLE	16
ART. 28 - ALLARMI ACUSTICI	16
ART. 29 – CANNONCINI	16
ART. 30 - AUTOLAVAGGI	16

TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31 – SANZIONI	17
ART. 32 - SOSPENSIONE REVOCA AUTORIZZAZIONI.....	17
ART. 33 - DISPOSIZIONI FINALI	17

ALLEGATI

COMUNE DI MONTEPULCIANO

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/95 e della L.R. n.89/98.
2. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.
3. E' parte integrante del presente regolamento la deliberazione del consiglio comunale di approvazione della classificazione acustica e sue eventuali modificazioni a decorrere dalla data di esecutività della delibera medesima o delle sue modificazioni. Per quanto riguarda gli allegati del presente Regolamento, qualora intervengano aggiornamenti e modifiche derivanti da Leggi statali e/o regionali, gli stessi si intendono automaticamente modificati o aggiornati, fermi rimanendo i contenuti informativi dello stesso Regolamento.

ART. 2 – FINALITÀ E CONTENUTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

1. Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) è redatto ai sensi e con le finalità dell'art. 4 della L.R. n° 89 del 01.12.1998 e successive modificazione e/o integrazioni.
Il PCCA contiene l'indicazione delle zone acusticamente omogenee a ciascuna delle quali vengono assegnati, in applicazione degli articoli 6 e 7 del D.P.C.M. 14 Novembre 1997, i relativi valori di emissione, di immissione, di qualità e di attenzione, e l'indicazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.
Il PCCA si applica all'intero territorio comunale in coerenza con gli altri strumenti urbanistici comunali.
Il PCCA fa propri gli obiettivi e le tutele stabiliti dalla L. 447/95 con particolare riferimento all'art. 4 comma 1 lettera a).

ART. 3 – ZONE OMOGENEE

1. Ai sensi dell'art 6 della Legge n. 447 del 26.10.1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il Comune di Montepulciano ha provveduto alla suddivisione del territorio secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
La classificazione acustica è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle seguenti cinque classi delle sei individuate dallo stesso Decreto:

CLASSE II: Aree prevalentemente residenziali

Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III: Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.

CLASSE IV: Aree di intensa attività umana

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza

di piccole industrie.

CLASSE V: Aree prevalentemente industriali

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

ART. 4. LIMITI ACUSTICI DI ZONA

1. In applicazione del D.P.C.M. 14.11.97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

I valori limite di immissione sono distinti in:

valori limite assoluti: determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

valori limite differenziali: determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;

valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente Legge.

I valori limite sono riportati nelle seguenti tabelle.

Tabella I – Valori limite assoluti di immissione (dBA)		
Classi	Tempi di riferimento	
	Diurno (6-22)	Notturmo (22-6)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

Tabella II – Valori limite assoluti di emissione (dBA)		
Classi	Tempi di riferimento	
	Diurno (6-22)	Notturmo (22-6)
I	45	35
II	50	40
III	55	45
IV	60	50
V	65	55
VI	65	65

Tabella III – Valori di attenzione (dBA)		
Classi	Tempi di riferimento	
	Diurno (6-22)	Notturno (22-6)
I	60	50
II	65	55
III	70	60
IV	75	65
V	80	70
VI	80	80

Tabella IV – Valori di qualità (dBA)		
Classi	Tempi di riferimento	
	Diurno (6-22)	Notturno (22-6)
I	47	37
II	52	42
III	57	47
IV	62	52
V	67	57
VI	70	70

2. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14.11.97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture stradali e ferroviarie per le quali valgono i limiti previsti dal decreto apposito.

Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

ART. 5. ZONE PARTICOLARI

1. Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo

Sono aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto quelle indicate in bianco con tratteggio nero verticale e bordi neri nella cartografia del Piano di classificazione acustica.

Per esse valgono i limiti acustici, gli orari di attività, nonché le disposizioni di cui al Titolo IV del presente regolamento.

2. Aree stradali

Le infrastrutture di trasporto sono regolamentate dagli appositi decreti attuativi della Legge n. 447/95; le fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali sono definite nel DPR n. 142 del 30 marzo 2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447"; per esse, limitatamente alle immissioni di rumore dovute all'infrastruttura, valgono i limiti definiti dal suddetto DPR, come indicato nelle tavole Infrastrutture facenti parte della cartografia di PCCA, per le altre sorgenti valgono i limiti di cui alla classificazione del PCCA.

3. Aree ferroviarie

Le fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture sono definite dal D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"; limitatamente alle immissioni di rumore dovute all'infrastruttura, valgono i limiti definiti dal suddetto DPR, come indicato nelle tavole Infrastrutture facenti parte della cartografia di PCCA, per le altre sorgenti valgono i limiti di cui alla classificazione del PCCA.

4. Tiro a volo

Sono aree adibite ad attività sportive di tiro. Per tali impianti, secondo la circolare ministero dell'Ambiente 6/9/2004 "interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali" la verifica del rispetto dei valori limite differenziali è

effettuata anche nei casi di rumorosità prodotta qualora non siano verificate le condizioni indicate nell'art. 4, comma 3 della L. 447/95.

Le manifestazioni sportive di tiro possono essere svolte nelle fasce orarie comprese tra le 9,00 e le 22,00.

Lo sparo deve essere orientato in direzione opposta alle residenze e devono essere messe in opera opportune misure tecniche e procedurali per ridurre al minimo l'esposizione al rumore nelle residenze.

5. Aree di cava

L'attività estrattiva di cava è una attività a carattere temporaneo; tale attività si esercita all'interno del perimetro di zona di attività estrattiva e più specificatamente all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione.

La V classe attribuita dalla Classificazione acustica alle cave attive deve essere considerata una classificazione di carattere temporaneo ed è vigente solamente nel caso in cui sia stata rilasciata autorizzazione estrattiva.

Conclusasi l'attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fidejussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade la zonizzazione temporanea di classe V e torna vigente la classe acustica associata agli usi previsti dal piano urbanistico.

Per lo svolgimento dell'attività deve essere redatta una Documentazione di Impatto Acustico redatta in conformità al Titolo II del presente regolamento.

Come per le altre attività rumorose è possibile richiedere deroga ai limiti di rumore secondo quanto previsto al Titolo IV Sezione 3 del presente regolamento; tale deroga potrà essere concessa solamente per particolari attività (es. utilizzo di particolari impianti, ecc..) per un tempo ben definito e limitato e dimostrando in modo esauriente e dettagliato che sono stati adottati tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni, attraverso:

- l'adeguata organizzazione delle attività di cava
- l'utilizzo di macchinari più silenziosi presenti sul mercato
- la predisposizione di opere di mitigazione, valutando l'opportunità di realizzarle efficacemente.

Attraverso la redazione della documentazione acustica di cui all'art. 21 o 22, deve essere dimostrato che quanto tecnicamente possibile è stato messo in campo, specificando chiaramente le motivazioni della richiesta di deroga. Lo studio, oltre ad analizzare la situazione peggiore per la quale è richiesta deroga, dovrà essere inoltre accompagnato da una simulazione della "situazione tipo" di attività della cava, in modo da valutare quale sarà l'impatto acustico mediamente presente durante il periodo di coltivazione o sistemazione della cava.

ART. 6 -PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

1. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose preesistenti all'approvazione del PCCA hanno 6 mesi di tempo per adeguarsi ai limiti del presente PCCA o per presentare apposito Piano Aziendale di Risanamento Acustico (PdRA). Il piano aziendale deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti; tale termine non può comunque essere superiore a 12 mesi dalla presentazione del PdRA.

2. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

3. Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T. e per gli aspetti igienico sanitari della A.S.L.

TITOLO II - DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

ART. 7 – ATTIVITA' SOGGETTE E CASI DI ESCLUSIONE

1. Sono tenuti a presentare la documentazione previsionale di impatto acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 857 del 21/10/2013 i seguenti soggetti:

a) titolari dei progetti predisposti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento - e ogni volta che la valutazione relativa agli effetti acustici sia comunque imposta da esigenze di tutela ambientale - delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della L. n. 447/95 e di seguito riportate:

- opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
- discoteche
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

b) Soggetti richiedenti il rilascio di:

- di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzo degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;

c) soggetti richiedenti il rilascio degli atti necessari all'utilizzo delle aree di cui all'art. 12 comma 6bis della L.R. n. 89/98.

2. Ai sensi dell'art. 12, comma 6ter della L.R. 89/98 sono escluse dall'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico di cui sopra le attività a bassa rumorosità di cui all'allegato B del D.P.R. 227/2011.

3. Non sono esclusi dall'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora a sorgenti multiple ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

4. Sono fatte salve, in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni della L.R. n. 10 del 12/02/2010 "Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza".

5. Per le attività commerciali artigianali e di servizio che non utilizzano apparecchi rumorosi la valutazione previsionale di impatto acustico è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge la sua attività, da redigere con i contenuti di cui all'ALLEGATO 1.

6. Per le attività di cui al comma 2 la documentazione di impatto acustico è sostituita da una certificazione sostitutiva che ha i contenuti di cui all'art. 10 e resa secondo le modalità di cui all'ALLEGATO 2.

7. Per le attività di cui ai commi 1 e 3, quando le attività comportano livelli di rumore che non superano i limiti di emissione ed immissione stabiliti dal PCCA per la zona di intervento, la documentazione di impatto acustico può essere sostituita da una certificazione sostitutiva che ha i contenuti di cui all'art. 10, resa secondo le modalità di cui all'ALLEGATO 3.

ART. 8 – CONTROLLO

1. Nei casi in cui non trova applicazione il procedimento di autorizzazione unica ambientale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia

ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.) e nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto, viene effettuato il controllo della documentazione di previsione di impatto acustico verificando il rispetto dei criteri stabiliti nella deliberazione della Giunta regionale, di cui all'articolo 12, comma 2, della l.r. 89/1998.

2. Il controllo di cui al comma precedente viene effettuato su tutte le documentazioni o certificazioni sostitutive presentate.

3. Al fine di consentire la corretta redazione degli elaborati è fornito un elenco dei contenuti della documentazione di impatto acustico o della certificazione sostitutiva della stessa che i soggetti interessati devono presentare.

4. Ai fini di cui al comma precedente la documentazione di impatto acustico o la dichiarazione sostitutiva della stessa devono attraverso un'adeguata completezza documentale:

- dimostrare la corrispondenza delle assunzioni tecniche con le leggi fisiche che regolamentano i fenomeni acustici stante i luoghi e la tipologia dell'opera o attività interessate;
- dimostrare il rispetto delle norme di buona tecnica nelle misure e nelle elaborazioni effettuate dal tecnico competente in acustica di cui all'art. 16 della L.R. 89/98 nella previsione o valutazione dei livelli sonori ante e post operam;
- dimostrare il rispetto dei limiti di legge vigenti ovvero dimostrare l'efficacia degli interventi di mitigazione eventualmente necessari/previsti.

ART. 9 – CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

1. La documentazione previsionale di impatto acustico di cui all'art. 12 comma 2 e 6bis della L.R. n. 89/98 deve contenere tutti gli elementi che per lo specifico progetto consentano di:

- a) individuare i limiti massimi di emissione e di immissione a cui è soggetto;
- b) desumere il rispetto di tali limiti;
- c) valutare l'eventuale significativo peggioramento del rumore ambientale locale, al fine del mantenimento o del conseguimento dei valori di qualità.

Qualora si preveda un superamento dei limiti di emissione o di immissione, la documentazione dovrà indicare le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

Per la redazione della valutazione e l'esecuzione delle eventuali misurazioni si dovrà far riferimento ai criteri previsti per la descrizione dei livelli sonori nell'ambiente dal DM 16.03.98. "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

La documentazione di impatto acustico dovrà essere redatta e sottoscritta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2, comma 6 della L. n. 447/95 e dal legale rappresentante secondo le proprie competenze.

La dichiarazione del rispetto dei limiti o delle modalità per rispettarli dovrà essere resa con le modalità di cui al DPR n 445 del 28/12/2000 da parte del legale rappresentante sulla base della documentazione predisposta da un tecnico competente in tutti i casi previsti e secondo le disposizioni in materia di inquinamento acustico di cui all'art. 12 della L.R. n. 89/98.

2. Per il conseguimento dei principi generali di cui sopra, la documentazione di impatto acustico dovrà contenere:

- a) Descrizione della tipologia di attività, con riferimento a: orari lavoro, orari di funzionamento di macchinari/impianti, sorgenti rumorose, eventuali scenari di utilizzo;
- b) Descrizione delle principali sorgenti di emissione sonore che ne individui: localizzazione, connessioni strutturali col resto dell'edificio, diverse modalità ed orari di funzionamento, livelli sonori di emissione;
- c) Descrizione della classificazione acustica del territorio su cui si localizza l'attività o l'impianto oggetto di valutazione e delle aree comunque interessate significativamente dalla sua rumorosità con specifica mappa;

- d) Individuazione dei recettori intesi come qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa, nonché aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività: planimetria fedele della situazione attuale delle zone di potenziale influenza della sorgente e individuazione dei ricettori più vicini e di quelli potenzialmente più disturbati, eventuale presenza di recettori strutturalmente collegati;
- e) Valutazione attraverso calcoli e/o misure dei livelli sonori prodotti in corrispondenza di ricettori individuati descrivendo e motivando in modo esplicito le ipotesi assunte;
- f) Confronto fra i livelli sonori prodotti dall'impianto od attività e gli eventuali limiti di emissione e immissione previsti;
- g) Descrizione di eventuali interventi di mitigazione proposti al fine di ridurre o eliminare sorgenti per le quali si sia previsto un superamento dei limiti di legge e valutazione della loro efficacia attesa;
- h) Dichiarazione di rispetto dei limiti resa nelle modalità di cui al DPR n 445 del 28/ 12/2000.
- Per la redazione della valutazione di impatto acustico occorre utilizzare il modulo prodotto a tale scopo.

ART. 10 - CONTENUTI DELLA CERTIFICAZIONE EX ART. 12 COMMA 6QUATER LR 89/98

1. Per le attività di cui ai comma 6 e 7 dell'art. 7 del presente regolamento la certificazione di cui all'art. 12, comma 6quater della L.R. 89/98 dovrà contenere:

- a) dichiarazione che attesti con riferimento all'area di ubicazione dell'attività e alla classe acustica della stessa nel piano comunale di classificazione acustica il rispetto dei limiti di emissione e di immissione da questo previsti;
- b) dichiarazione delle eventuali misure di mitigazione in atto per il rispetto dei suddetti limiti;
- c) indicazione espressa della valutazione tecnica (nominativo tecnico competente e data) sulla base della quale il proponente dichiara quanto indicato ai punti a) e b).

2. La certificazione dovrà essere resa con le modalità di cui al DPR n 445 del 28/ 12/2000.

TITOLO III - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

ART. 11 – ATTIVITA' SOGGETTE E CASI DI ESCLUSIONE

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3 della L.447/1995 e di seguito riportati:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95

sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 857 del 21/10/2013.

2. Ai sensi dell'art. 12 comma 3bis della L.R. 89/98 la relazione previsionale del clima acustico è sostituita per gli edifici a civile abitazione e ai fini del rilascio del permesso di costruire, nonché dell'esercizio dell'attività edilizia di cui all'articolo 79 e all'articolo 80 comma 5 della L.R. 1/2005, da una certificazione con i contenuti di cui all'articolo 13 del presente regolamento redatta secondo le modalità di cui all'ALLEGATO 4.

ART. 12 – CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO

1. La relazione redatta ai sensi dell'art. 12 comma 3 e 3ter della L.R. n. 89/98 deve contenere tutti gli elementi che per la specifica tipologia di insediamento consentano di:

- a) valutare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera o al territorio circostante per garantire agli occupanti il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di qualità.

b) individuare la natura delle modifiche necessarie.

Per la redazione della valutazione e per l'esecuzione delle eventuali misurazioni si dovrà far riferimento ai criteri previsti per la descrizione dei livelli sonori nell'ambiente dal DM 16.03.98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

La documentazione di valutazione di cui sopra dovrà essere redatta e sottoscritta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2, comma 6 della L. n. 447/95 e la dichiarazione del rispetto dei limiti dovrà essere resa con le modalità di cui al DPR n 445 del 28/12/2000 sia da parte del tecnico competente sia da parte del proponente.

2. Per il conseguimento dei principi generali di cui sopra la valutazione previsionale di clima acustico, dovrà contenere:

a) una planimetria fedele della situazione attuale dell'area dove si localizza il progetto che consenta di individuare le principali sorgenti sonore che influenzano il clima acustico dell'area;

b) la valutazione del clima acustico presente prima della realizzazione dell'opera, tenendo conto della variabilità delle sorgenti presenti attraverso calcoli e/o misure dei livelli sonori in corrispondenza dei nuovi ricettori;

c) l'indicazione della classe acustica da PCCA del territorio dove si realizzerà il nuovo insediamento;

d) una analisi delle modificazioni prodotte dalla realizzazione dell'opera sulle sorgenti sonore precedentemente individuate e sulla propagazione acustica verso i ricettori, inclusi gli effetti di schermo, riflessione e simili introdotti dalla realizzazione dell'insediamento stesso;

e) l'individuazione delle modificazioni dei percorsi e dei flussi di traffico prodotte a regime dall'insediamento previsto;

f) nel caso di edifici, la descrizione delle prestazioni di isolamento acustico verso i rumori esterni offerte dall'edificio oggetto di valutazione e conformità delle stesse ai disposti del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";

g) nel caso che i livelli sonori previsti siano superiori ai limiti, una analisi dei possibili interventi per ricondurre i livelli sonori entro i limiti previsti agendo prioritariamente sulle vie di propagazione del rumore;

h) una stima dei costi necessari per la realizzazione degli interventi di mitigazione proposti.

ART. 13 - CONTENUTI DELLA CERTIFICAZIONE EX COMMA 3BIS

1. La certificazione di clima acustico dovrà contenere:

a) una dichiarazione del tecnico competente che, sulla base della documentazione e delle elaborazioni e valutazioni previste di cui al comma 2 dell'art. 12 precedente, attesti il rispetto dei limiti di immissione e di emissione presso i ricettori;

b) la conformità degli edifici ai disposti del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";

c) nel caso che i livelli sonori previsti siano superiori ai limiti, una analisi dei possibili interventi che consentirebbero di ricondurre i livelli sonori entro i limiti previsti e una stima dei costi necessari alla loro realizzazione.

2. Per la redazione della certificazione e delle eventuali misurazioni si dovrà far riferimento ai criteri previsti per la descrizione dei livelli sonori nell'ambiente dal DM 16.03.98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

3. La certificazione di cui sopra dovrà essere redatta e sottoscritta da un tecnico competente ai sensi dell'art. art. 12 comma 3bis della L.R. 89/ 98 e la dichiarazione del rispetto dei limiti dovrà essere resa con le modalità di cui al DPR n 445 del 28/12/2000.

TITOLO IV - ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

ART. 14 - DEFINIZIONI E DEROGHE

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono attività rumorose temporanee quelle che si svolgono in periodi di tempo limitati e/o legate ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività rumorose a carattere stagionale o fisse che rientrano nel campo di applicazione del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.
2. Lo svolgimento dell'attività temporanea di cantiere edile, stradale o assimilabile deve avvenire conformemente alle modalità descritte alla Sezione 1 del presente Titolo.
3. Lo svolgimento delle attività temporanee e delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché degli spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto nelle aree a ciò destinate deve avvenire secondo le modalità descritte alla Sezione 2 del presente Titolo.
4. L'attività temporanea che comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi che possano superare i limiti di emissione e di immissione stabiliti dal P.C.C.A. per l'area nella quale la suddetta attività temporanea è prevista può essere autorizzata in deroga secondo le modalità descritte alla Sezione 3.
5. Qualora, in seguito a particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, le attività di cui al comma 3 possano superare i limiti di emissione e di immissione ad esse attribuiti dal presente regolamento all'art. 13, deve essere richiesta preventiva autorizzazione in deroga secondo le modalità descritte alla Sezione 3.

SEZIONE 1 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ART. 15 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che consentano, oltre al rispetto dei limiti di rumorosità della classe acustica dell'area ove è posto il cantiere, la limitazione della rumorosità nell'ambiente circostante e soprattutto nei confronti di soggetti disturbabili.

Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

ART. 16 - ORARI

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili è consentita nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 19,00 e il sabato dalle ore 08,00 alle ore 13,00.
2. L'attivazione di cantieri in zone di classe VI non è soggetta a limiti orari.

ART. 17 - EMERGENZE

1. I cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, sono consentiti anche al di fuori degli orari, dei limiti massimi di rumorosità e degli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

SEZIONE 2 - SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

ART. 18 – AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO

1. Sono aree destinate a spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto le seguenti aree come delimitate nella cartografia di Piano di Classificazione Acustica:

- ~~Piazza Grande~~ Lo Sterro, nel concentrico di Montepulciano;
- Montepulciano stazione;
- frazione di Acquaviva area del Fierale;
- Nucleo abitato delle Tre Berte area in prossimità del campo sportivo;
- Valiano;
- Località Madonna del Cerro.

2. All'interno di tali aree valgono i seguenti i limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica:

a) all'esterno dell'area: coincidenti con i limiti di zona

b) all'interno dell'area: 73 dBA diurno (06,00 – 22,00) e 63 dBA notturno (22,00-06,00).

3. I limiti di cui al punto a) sono da rispettarsi in facciata al ricevitore più esposto, i limiti di cui al punto b) sono da rispettarsi nel perimetro esterno delle zone nelle quali si colloca l'attività rumorosa. Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16.03.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Il tempo di misura deve essere almeno di 15 minuti e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato.

4. E' sempre implicita la deroga ai limiti differenziali.

5. L'attività può essere svolta in qualunque periodo e in qualunque giorno dell'anno. L'orario di attività va dalle ore 10.00 alle ore 24.00 fatti salvi casi specifici.

6. I richiedenti l'uso dell'area devono presentare una *Domanda di autorizzazione* contenente la seguente documentazione:

- relazione che affermi il rispetto dei valori limite e degli orari stabiliti;
- un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore.

La domanda di autorizzazione è redatta secondo il modello di cui all'ALLEGATO 5.

SEZIONE 3- AUTORIZZAZIONI IN DEROGA IN FORMA SEMPLIFICATA

ART. 19 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI IN AREE DI CLASSE III, IV, E V, NON IN PROSSIMITA' DI SCUOLE, OSPEDALI E CASE DI CURA

1. Per i cantieri edili, stradali o assimilabili in aree di classe III, IV, e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura potranno essere rilasciate autorizzazioni comunali in deroga ai limiti di emissione. L'attivazione delle macchine rumorose ed in genere la esecuzione di lavori rumorosi, dovrà svolgersi tra le 08.00 e le 19.00.

2. I limiti di emissione sono fissati in:

70 dBA in esterno;

65 dBA all'interno delle abitazioni nel caso di ristrutturazioni interne.

La durata del tempo di misura è 15 minuti; nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a 30 minuti consecutivi;

3. La durata dei lavori è di massimo 20 giorni lavorativi.

4. I richiedenti l'uso dell'area devono presentare una *Domanda di Autorizzazione in deroga* redatta su apposito modello predisposto dall'Amministrazione Comunale (ALLEGATO 6).

La documentazione da presentare soltanto per durate superiori a 5 giorni lavorativi è la seguente:

- una relazione che attesti la conformità dei macchinari utilizzati ai requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal D.lgs 262/2002 con l'indicazione dei livelli di emissione sonora prodotti;
- un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.
- Una relazione tecnica redatta da un tecnico competente di cui all'art. 16 della L.R. 89/1998 da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei ricettori.

ART. 20. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER SUPERAMENTO DEI LIMITI NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO

1. Per le attività temporanee e manifestazioni nelle aree di cui all'art. 18 che comportano il superamento dei limiti di cui al comma 1 possono essere rilasciate autorizzazioni comunali in deroga per attività da svolgersi per particolari esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità.
2. Per ciascuna delle aree di cui all'art. 18 non possono essere rilasciate deroghe ai limiti per oltre 20 giorni nel corso dell'anno, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro.

Orario

dalle ore 10.00 alle ore 24.00 fatti salvi casi specifici

Limiti

- Esternamente all'area: coincidono con i limiti di zona (assoluti di immissione ed emissione) in prossimità dei ricettori sensibili presenti;
- Internamente all'area: 75 dBA dalle ore 10.00 alle ore 22.00;
65 dBA dalle ore 22.00 alle ore 24.00.

3. I richiedenti l'uso dell'area devono presentare una *Domanda di Autorizzazione* (v. ALLEGATO 7) contenente una dichiarazione circa:

- la durata della manifestazione;
- l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività diverse previste;
- la motivazione dei limiti richiesti

Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- relazione descrittiva dell'attività redatta da tecnico competente (art.16 L.R 89/98) attestante il rispetto dei valori limite e delle fasce orarie stabilite dal Regolamento di attuazione del PCCA
- elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali da adottarsi per la limitazione del disturbo.

ART. 21. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER ATTIVITA' TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE OVVERO ALL'APERTO

1. Per le attività temporanee e manifestazioni nelle aree al di fuori delle aree di cui all'art. 18 ma non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura, possono essere rilasciate autorizzazioni comunali in deroga ai limiti di zona per attività da svolgersi con orario dalle ore 10.00 alle ore 24.00 e con le modalità di cui ai seguenti commi.

2. I limiti di emissione da rispettare sono i seguenti:

Limiti esterni per attività all'aperto

- 70 dBA dalle ore 10.00 alle ore 22.00
- 60 dBA dalle ore 22.00 alle ore 24.00

Limiti interni per attività all'aperto

- 65 dBA dalle ore 10.00 alle ore 22.00
- 55 dBA dalle ore 22.00 alle ore 24.00

Tali livelli interni sono riferiti alla condizione di misura a finestre aperte e alla distanza di 1 m dalla finestra dell'unità abitativa maggiormente esposta al rumore facente parte dell'edificio interessato dalle emissioni sonore.

Limiti interni per attività al chiuso

- 60 dBA dalle ore 10.00 alle ore 22.00
- 50 dBA dalle ore 22.00 alle ore 24.00

Tali livelli interni sono riferiti alla condizione di misura a finestre chiuse e al centro stanza in ambiente interno dell'unità abitativa strutturalmente collegata al luogo ove si svolge l'attività.

3. Le manifestazioni che si svolgono al di fuori delle aree di cui all'art. 18 del presente regolamento, anche se riferite a eventi o sorgenti di rumore diverse, possono essere rilasciate in deroga, nella stessa area, per un totale di giorni all'anno non superiore a:

a) se all'aperto ed organizzate o patrocinate dagli enti locali e soggetti pubblici:

- 30 gg all'anno in aree di classe V in presenza di abitazioni
- 25 gg all'anno in aree di classe IV
- 20 gg all'anno in aree di classe III

b) se all'aperto ed organizzate da soggetti privati e nell'ambito comunque del limite massimo di giorni individuato dalla lettera a):

- 20 gg all'anno in aree di classe V in presenza di abitazioni
- 15 gg all'anno in aree di classe IV
- 10 gg all'anno in aree di classe III

4. Le attività temporanee in prossimità di scuole possono essere effettuate con le modalità di cui al presente articolo solo in orari nei quali non è previsto lo svolgimento di attività didattica all'interno della scuola.

5. I richiedenti l'uso dell'area devono presentare una *Domanda di Autorizzazione* redatta su apposito modello predisposto (v. ALLEGATO 8).

6. La documentazione da presentare per attività di durata superiore a 3 giorni è la seguente:

- un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.
- una relazione tecnica redatta da un tecnico competente di cui all'art. 16 della L.R. 89/1998 da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei ricettori.

ART. 22 – ATTIVITA' TEMPORANEE O MANIFESTAZIONI CHE NON RIENTRANO IN NESSUNO DEI CASI PRECEDENTI

1. Per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato sopra citato o che non prevedano di rispettarne le condizioni, i richiedenti devono presentare una Domanda di Autorizzazione secondo il modello di cui all'ALLEGATO 9 che deve contenere una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 LR 89/98, che contenga:

- un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
- per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende di utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. n. 588/87, D.Lgs n. 135/92 e D.Lgs n. 137/92).

La relazione dovrà definire:

- la durata della manifestazione o del cantiere;
- l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere;
- limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste.

ART. 23 – ATTIVITA' RICORRENTI

1. Per manifestazioni e attività ricorrenti, svolte nella stessa sede e/o con le stesse modalità in periodi ripetuti il legale rappresentante può rimandare alla relazione del tecnico competente già in possesso dell'Amministrazione Comunale dichiarando che l'attività si svolgerà nelle stesse condizioni di cui alla relazione predetta; tale dichiarazione verrà resa con le modalità di cui al DPR n 445 del 28/12/2000. La comunicazione in tal caso andrà presentata in conformità della modulistica del caso e nei tempi previsti nel regolamento per il tipo di deroga richiesta, omettendo la relazione del tecnico competente.
2. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere comunque idonea documentazione qualora ritenga non si possa configurare la condizione di "attività ricorrente".

ART. 24 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

1. Le domande di autorizzazione in deroga, in bollo, devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività; detto limite è ridotto a 10 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa qualora per il rilascio dell'autorizzazione non sia necessario acquisire da parte del Comune nessun parere preventivo (pertanto per le deroghe di cui agli artt. 19, 20, e 21), corredata dalla documentazione richiesta secondo gli allegati al seguente regolamento in duplice copia.
Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, e sentito il parere della A.S.L. per le autorizzazioni in deroga di cui all'art. 22, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga ai limiti acustici.

ART. 25 – REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

1. Il Comune conserva un registro Autorizzazioni in deroga rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale e per ciascuna tipologia di deroga sopra riportata e pubblica sul proprio sito web l'elenco aggiornato delle autorizzazioni rilasciate.

TITOLO V - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

ART. 26 - MACCHINE DA GIARDINO

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 07,00 alle ore 19,00 e nei giorni festivi e il sabato dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00.

2. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART. 27 - MACCHINE AGRICOLE

1. L'impiego di macchine agricole nei fondi in ambiti non rurali per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi è consentito dalle ore 6.00 alle ore 21,00 dei giorni feriali e dalle ore 06,00 alle ore 13,00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART.28 - ALLARMI ACUSTICI

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

ART. 29 – CANNONCINI ANTISTORNO

1. L'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- posizionamento del cannone il più possibile lontano dalle residenze con la bocca di sparo non orientata verso le residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 200 metri dalle stesse;
- divieto di utilizzo del cannone dalle ore 21,00 alle ore 06,00;
- nel periodo temporale in cui l'utilizzo del cannoncino è ammesso, tutti i limiti previsti dalla normativa di inquinamento acustico devono comunque essere rispettati.

ART. 30 - AUTOLAVAGGI

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito solo tra le ore 07,00 e le ore 24,00.

TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31 – SANZIONI

1. Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della L.447/95 e all'art. 17 della L.R. n.89/1998.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

ART. 32 - SOSPENSIONE REVOCA AUTORIZZAZIONI

1. Il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

ART. 33 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento sostituisce gli articoli del Regolamento di Polizia Municipale e del Regolamento di Igiene in contrasto con le norme specifiche contenute nei precedenti articoli.

ALLEGATI al REGOLAMENTO

- ALLEGATO 1: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Valutazione previsionale di impatto acustico (TITOLO II - art. 7 c. 5 Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)
- ALLEGATO 2: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Valutazione previsionale di impatto acustico (TITOLO II - art. 7 c. 6 e art. 10 Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)
- ALLEGATO 3: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Valutazione previsionale di impatto acustico (TITOLO II - art. 7 c. 7 e art. 10 Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)
- ALLEGATO 4: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Valutazione previsionale di clima acustico (TITOLO II - art. 11 c. 2 e art. 13 Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)
- ALLEGATO 5: Domanda di autorizzazione per attività temporanea da svolgersi nell'area destinata a spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto (TITOLO IV Sezione 2, art. 18 Regolamento di attuazione del P.C.C.A.) .
- ALLEGATO 6: Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità vigenti per attività temporanea di cantieri edili, stradali o assimilabili (TITOLO IV Sezione 2, art. 19 Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)
- ALLEGATO 7: Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità vigenti per attività temporanea in area destinata a spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto (TITOLO IV Sezione 2, art. 20 Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)
- ALLEGATO 8: Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità vigenti per attività temporanea fuori da area destinata a spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto (TITOLO II Sezione 2, art. 21 Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)
- ALLEGATO 9: Domanda di autorizzazione in deroga non semplificata (TITOLO II Sezione 2, art. 22 Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)